



**COMUNE DI ADRANO**  
**Città Metropolitana di Catania**  
**ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI**

**BANDO APERTO PER L' ACCESSO AI BENEFICI DESTINATI**  
**AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**  
**ANNO 2016**

**Premessa** la Delibera di Giunta Regionale n. 253 del 07/10/2015 avente ad oggetto: modifica ed integrazione alle linee guida per la gestione delle risorse finanziarie da assegnare ai comuni siciliani per contributi ai morosi incolpevoli di cui alla legge 28 ottobre 2013 n.124, approvata dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 371 del 17 dicembre 2014, pubblicata nella GURS Parte I n.44 del 30.10.2015;

**Visto** il D.D.G. n.3286 del 21/12/2016 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con il quale si è provveduto alla ripartizione del Fondo Ministeriale relativo all'anno 2016 istituito ai sensi delle leggi 28 ottobre 2013, n. 124, e 23 maggio 2014, n.80 da assegnare agli inquilini morosi incolpevoli, nella ragione del 50% (€ 731.889,24) nel Comuni Capoluogo di Provincia ed il restante 50% (€ 731.889,24) nei Comuni ad Alta Tensione Abitativa;

**SI RENDE NOTO**

Che sono aperti i termini di presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici destinati agli inquilini morosi incolpevoli.

**Art. 1**

**Criterio di definizione di morosità incolpevole**

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa di:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per far fronte a rilevanti spese mediche ed assistenziali;

**Art.2**

**Criteri per l'accesso ai contributi**

I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Adrano;
- reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;

Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.223/1989, vale a dire:

- un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

- essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;
- essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- avere cittadinanza italiana, o di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E., possedere un regolare titolo di soggiorno.

Il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non devono essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel Libero Consorzio comunale o Città Metropolitana – L.R. 4 agosto 2015, n.15 –, di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti Aziende Sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Nel caso in cui una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

### Art. 3

#### Dimensionamento dei contributi

L'importo di contributo, per la morosità incolpevole accertata, è concedibile nella misura massima di 12 mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di € 8.000,00.

Il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad € 8.000,00.

### Art. 4

#### Soggetti destinatari dei contributi

I destinatari del contributo per morosità incolpevole sono i proprietari degli immobili locati, su formale istanza avanzata da:

- a) inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- c) inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il contributo per la "morosità incolpevole" viene erogato direttamente al proprietario previa dichiarazione:

- a) del numero delle mensilità del canone di locazione non pagato, fino ad un massimo di 12 mensilità;
- b) di stipulare, eventuale nuovo contratto a canone concordato;
- c) di accettare, nel caso di nuovo contratto a canone concordato, il contributo in conto versamento deposito cauzionale;

- d) dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola del pagamento delle mensilità successive.

I contributi previsti dal presente articolo sono alternativi e non cumulabili con i contributi previsti all'articolo 1, comma 1 della legge n.80/14.

#### Art.5

##### Soggetti esclusi dal beneficio

Non possono richiedere il contributo di cui agli artt. 1 e 2 nuclei familiari conduttori:

- a) di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per unità immobiliare con superficie utile netta interna superiore a 110 mq, maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
- b) di immobili nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro reale godimento su unità immobiliare sita nel Libero Consorzio comunale o Città metropolitana L.R. 4 agosto 2015 n. 15 di residenza adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- c) che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
- d) che abbiano rilasciato l'unità immobiliare locata nell'anno solare antecedente la richiesta assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

#### Art.6

##### Presentazione della domanda

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne ed a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

#### Art.7

##### Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del richiedente (art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003)

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 30.06.2003, n.196 saranno utilizzati per le finalità di cui al presente avviso.

Il Comune di Adrano, al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, è titolare del trattamento degli stessi.

#### Art.8

##### Controlli

L'amministrazione comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.

Nei casi di dichiarazioni false, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concesso con obbligo di restituzione della somma indebitamente percepita e si procederà ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti.

#### Art. 9

##### Termini e modalità di presentazione istanza

La domanda dovrà:

- a) pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Adrano.

Ai fini dell'istruttoria necessaria per la redazione della relativa graduatoria e conseguente invio ai competenti organi, saranno prese in considerazione solo le istanze complete della documentazione richiesta.

- b) essere compilata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, unicamente su modello predisposto dall'Ufficio dei Servizi Sociali disponibile presso l'URP del Comune di Adrano e scaricabile dal sito internet del Comune;
- c) essere sottoscritta dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata, completa di tutti i dati richiesti e corredata da tutta la necessaria documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza.

Pertanto saranno escluse le istanze:

- a) non redatte sull'apposito modello predisposto dal Comune;
- b) redatte in maniera incompleta o dalle quali non si evinca il possesso dei requisiti;
- c) relative ad alloggi non rispondenti all'uso residenziale;
- d) non firmate e/o non debitamente autocertificate con le modalità di cui al DPR 445/2000.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- a) attestazione ISEE in corso di validità;
- b) provvedimento di sfratto per morosità;
- c) contratto di locazione regolarmente registrato;
- d) ricevuta del versamento della tassa di registro del contratto (modello F23) per l'anno 2016 oppure copia della raccomandata con la quale il proprietario dell'immobile comunica l'applicazione della cedolare secca sugli affitti;
- e) documentazione comprovante il possesso delle condizioni di incolpevolezza della morosità;
- f) copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- g) dichiarazione del proprietario dell'immobile che attesta:
  - il numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, sino ad un massimo di 12 mensilità;
  - la stipula di eventuale nuovo contratto a canone concordato;
  - l'accettazione, nel caso di un nuovo contratto a canone concordato, del contributo in conto versamento deposito cauzionale;
  - l'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive;
  - permesso di soggiorno, per i richiedenti extra comunitari.

#### Art.10

#### Istruttoria delle domande

L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle istanze, verifica il possesso dei requisiti richiesti e redige una graduatoria tenendo conto del reddito e del possesso dei requisiti preferenziali di cui all'art.2 del presente bando.

La suddetta graduatoria e l'elenco delle istanze escluse con la relativa motivazione verranno pubblicate all'Albo Pretorio on line del Comune, eventuali opposizioni alla graduatoria dovranno essere prodotte entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Reina Carmela.

Adrano .....

**L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI**  
**Politi Paolo**

**IL SINDACO**  
**Ferrante Giuseppe**